

Il giorno 28 (ventotto) del mese di maggio dell'anno 2024, alle ore 12,30, presso la sede della Provincia di Pesaro e Urbino, si è riunita la delegazione trattante,

**A) DI PARTE PUBBLICA** (ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL del 16.11.2022 e in esecuzione del DPG n. 309/2022), composta come segue:

Cancellieri Michele (segretario generale)

**B) DI PARTE SINDACALE** (ai sensi dell'art. 7, comma 2, del CCNL del 16.11.2022), composta come segue:

• **i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.):**

Angeletti Mauro  
Bracci Roberta  
Caramel Simone  
Cerreti Simone  
Feduzi Nancy  
Formica Luca  
Scardino Grazia Rosaria  
Silvetti Maurizio  
Smerilli Bibiana

• **i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:**

C.G.I.L. FP - Niger Michele  
C.I.S.L. FPS - Sperandio Gabriele  
U.I.L. FPL - Tabarretti Paolo

**per la sottoscrizione**

**del CCDI Parte normativa 2024/2026 - Parte economica 2024**







**Provincia  
di Pesaro e Urbino**

I - 61121 Pesaro, viale Gramsci 4  
tel.: 0721.359.1 - fax: 0721.359.441  
www.provincia.pu.it

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO  
INTEGRATIVO  
DEI DIPENDENTI PROVINCIALI**

**Parte normativa: 2024/2026**

**Parte economica: 2024**



## INDICE

<b>TITOLO I</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>
<i>ART. 1</i>	AMBITO DI APPLICAZIONE
<i>ART. 2</i>	OGGETTO DELLA DISCIPLINA
<i>ART. 3</i>	DECORRENZA E DURATA
<i>ART. 4</i>	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE
<i>ART. 5</i>	VERIFICHE IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO E AGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI CON IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
<b>TITOLO II</b>	<b>PARZIALE MODIFICA DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' CONTRATTUALI</b>
<i>ART. 6</i>	NUOVA DISCIPLINA DELL'INDENNITA' DI "CONDIZIONI DI LAVORO"
<i>ART. 7</i>	PARZIALE MODIFICA DELL'ART 34 - "INDENNITA' DI 'SERVIZIO ESTERNO' PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE" DEL CCDI DEL 22.12.2023
<b>TITOLO III</b>	<b>QUANTIFICAZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE E DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ANNO 2024</b>
<i>ART. 8</i>	QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNUALI E DI QUELLE NECESSARIE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI
<i>ART. 9</i>	UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNUALI
<i>ART. 10</i>	QUANTIFICAZIONE ED UTILIZZO, NELL'ANNO 2024, DELLE RISORSE PER FINANZIARE IL LAVORO STRAORDINARIO
<b>TITOLO IV</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>
<i>ART. 11</i>	CONFERMA DISCIPLINE CONTRATTUALI PREVIGENTI
<i>ART. 12</i>	DISPOSIZIONI FINALI

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller signatures and initials, including one that appears to be 'SE'. On the right, there are more signatures, including one that looks like 'ph' and another that is partially cut off.



## PREMESSA

### *Richiamati:*

- il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019 - 2021, sottoscritto il 16.11.2022 e, in particolare:
  - l'art. 7, comma 4, che individua le materie che sono oggetto di contrattazione integrativa;
  - l'art. 8, che prevede che i tempi e le procedure della contrattazione collettiva integrativa;
  - gli artt. 79 e 80 che stabiliscono, rispettivamente, criteri e modalità per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate annuali e per il loro utilizzo, con conseguente disapplicazione delle analoghe disposizioni di cui alla previgente disciplina contrattuale (artt. 67 e 68 del CCNL del 21.5.2018);
- il CCNL, triennio 2016 - 2018, sottoscritto il 21.5.2018, per la parte non espressamente derogata dal successivo CCNL;
- gli artt. 16, 23 e 31 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150;
- l'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75;
- l'art. 52, c. 1-bis, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella L. 113/2021.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'M', a large circular signature, a signature that looks like 'L', a signature that looks like 'SANT', a signature that looks like 'SE', a signature that looks like 'PLI', a signature that looks like 'M', and a signature that looks like 'DANI'.



# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE


1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) si applica a tutto il personale in servizio non appartenente all'area della dirigenza, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato, anche sindacale, o utilizzato a tempo parziale - assegnato alle funzioni "fondamentali" e di "amministrazione generale" della Provincia di Pesaro e Urbino.
2. Il contratto suddetto si applica, altresì, al personale collegato alle funzioni "Non fondamentali", in materia di *VIGILANZA sulle funzioni regionali: "Caccia" e "Pesca nelle acque interne"*, riassegnato all'ente, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dall'art. 1, comma 770, della L. 208/2016 e dall'art. 1 della L.R. n. 6/2016, fermo restando l'integrale rimborso - da parte della Regione Marche - oltre degli oneri relativi al trattamento fondamentale, anche di quelli relativi al trattamento accessorio.
3. Ai sensi dell'art. 8, c. 8, ultimo periodo, del CCNL del 16.11.2022, il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

### ART. 2 OGGETTO DELLA DISCIPLINA

1. Il presente CCDI disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi stabiliti.
2. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nell'ambito e nei limiti del vigente contratto collettivo nazionale e nel pieno rispetto del D.Lgs. 165/2001 (art. 40).

### ART. 3 DECORRENZA E DURATA

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo ha durata triennale (2023/2025), per la parte normativa, fatta salva la stipulazione di un ulteriore CCDI, ovvero l'approvazione di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con lo stesso, e durata annuale (2024), per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dall'1.1.2024, salvo diversa disposizione del presente contratto.
3. Le parti si incontrano annualmente, entro il primo quadrimestre, per l'accordo economico.



Handwritten signatures of the parties involved in the contract, including a large signature in a circle on the left and several other signatures on the right.

4. Le parti si riservano, in ogni caso, di riaprire le trattative qualora intervengano nuove disposizioni di legge e/o contrattuali che riguardino tutti o specifici istituti disciplinati dal presente contratto.

#### **ART. 4**

##### **INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.
2. L'iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso, la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 30 giorni dalla richiesta.
3. L'eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva, dalla data di vigenza dello stesso. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo, solo con il consenso delle parti interessate.

#### **ART. 5**

##### **VERIFICHE IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO E AGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI CON IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE**

1. Le parti convengono che - in sede di contrattazione collettiva integrativa annuale, parte economica - verrà verificato, di anno in anno, lo stato di attuazione del presente contratto.
2. In ogni caso, le parti suddette - dopo un anno dall'applicazione delle discipline normative aziendali relative ai nuovi istituti contrattuali, come introdotte dal presente CCDI - procederanno al monitoraggio degli effetti prodotti, anche economici, al fine di valutare la permanenza delle stesse, ovvero l'opportunità di apportare modifiche/integrazioni, nel successivo CCDI.
3. La delegazione trattante, di parte sindacale, potrà chiedere altri incontri mediante richiesta scritta e motivata da trasmettere all'Amministrazione. Il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale convocherà la riunione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.




## TITOLO II

### PARZIALE MODIFICA DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' CONTRATTUALI

#### ART. 6 NUOVA DISCIPLINA DELL'INDENNITA' DI "CONDIZIONI DI LAVORO"

1. Con effetto dall'1.1.2024, l'art. 34 del CCDI parte normativa 2023/2025, parte economica 2023, sottoscritto il 22.12.2023, è abrogato. Da tale data, la disciplina dell'indennità per "Condizioni di lavoro", di cui all'art. 70-bis del CCNL del 21.5.2018, è quella rinvenibile nei commi 2 e segg. del presente articolo.
2. L'indennità per "Condizioni di lavoro" è destinata a remunerare l'effettivo svolgimento delle seguenti attività:
  - esposte a rischio e, pertanto, pericolose o dannose per la salute (*trattasi di situazioni lavorative pregiudizievoli per la salute e l'integrità*);
  - disagiate (*trattasi di situazioni lavorative che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l'integrità personale del lavoratore, incidono in maniera rilevante, per le tempistiche e condizioni sostanziali, o temporali, o relazionali, che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l'autonomia temporale e/o relazionale*);
  - implicanti maneggio di valori (*trattasi di attività che comportano la gestione di valori di cassa*).
3. Rientrano nelle casistiche di cui alla lett. a) - **RISCHIO** - del precedente comma 2, le attività ricomprese in una delle seguenti fattispecie:
  - esposizione a situazioni di rischio connesse ad attività rese in condizioni pericolose per l'integrità personale (strade, ponti, gallerie, pronto intervento, servizio autisti, limitatamente - con riferimento a questi ultimi - ai rischi derivanti dalla CONTINUA attività di conduzione di automezzi);
  - esposizione a situazioni di rischio connesse ad attività rese in condizioni pericolose per la salute personale, come segue:
    - A) per sottoposizione a rumore, ovvero a vibrazioni, DI RILEVANTE INTENSITA';
    - B) per esposizione a polveri sottili, qualora superino il valore classificato "NON BASSO";
    - C) per uso continuativo di apparati elettronici, idonei al determinare rischi per la vista e gli occhi; rischi a carico dell'apparato muscolo-scheletrico; rischi da affaticamento mentale; rischi connessi alle condizioni ergonomiche e all'igiene dell'ambiente, esclusivamente qualora la prestazione lavorativa venga resa a tempo pieno, ovvero a tempo parziale in misura pari o superiore alle 20 ore settimanali;
    - D) per espletamento di attività che implicano l'utilizzo di trattori per il taglio dell'erba lungo le strade provinciali o l'utilizzo di macchine per movimento terra.
4. Rientrano nelle casistiche di cui alla lett. b) - **DISAGIO** - del precedente comma 2, le attività rientranti in una delle seguenti fattispecie:
  - esposizione a situazioni di disagio connesse ad attività rese in condizioni climatiche avverse (ghiaccio, calamità naturali, ecc...);
  - attività resa in ambienti insalubri (es. locali sotterranei, archivio guardiola, ecc...). La fattispecie non sussiste per gli autisti in quanto già rientranti nella casistica "RISCHIO" per effetto della continua attività di conduzione di automezzi;
  - esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare tipologia di prestazione lavorativa fornita, o modalità di esecuzione della prestazione lavorativa particolarmente gravosa con riferimento al rumore, ovvero alle vibrazioni, DI MEDIA INTENSITA'.
5. Rientra nella casistica di cui alla lett. c) - **MANEGGIO VALORI** - del precedente comma 2, l'attività di gestione dei seguenti "valori":

- denaro;
  - valori bollati;
- 

- *diritti di segreteria;*
- *buoni pasto.*

6. Il sistema di *pesatura* dei fattori costituenti le “*Condizioni di lavoro*”, ai fini della liquidazione del relativa indennità - che varia da un minimo di €. 1,5 giornalieri ad un massimo di €. 7, determinato tenuto conto delle caratteristiche istituzionali dell’ente - si articola come segue:

- **PER IL RISCHIO:** *indice basso:* peso causale 0; *indice medio:* peso causale 1; *indice alto:* peso causale 2; *indice molto alto:* peso causale 3 - *indice altissimo per effetto dell'utilizzo di trattori per il taglio dell'erba o l'utilizzo di macchine per movimento terra:* peso causale 7;
- **PER IL DISAGIO:** *indice basso:* peso causale 0; *indice medio:* peso causale: 0,50; *indice alto:* peso causale: 1; *indice molto alto:* peso causale 2;
- **PER IL MANEGGIO VALORI:** *indice basso (fino ad €. 10.000):* peso causale 0; *indice medio (da €. 10.001 ad €. 29.999):* peso causale: 1; *indice alto (superiore ad €. 30.000):* peso causale: 2.

7. Ai fini della determinazione della misura dell’indennità giornaliera effettivamente spettante a ciascun dipendente, si tiene conto:

a) **DEL GRADO DI ESPOSIZIONE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO, articolato così come segue:**

- *esposizione costante (superiore al 90%):* coeff. 1
- *esposizione ricorrente (superiore al 50% e fino al 90%):* coeff. 0,80
- *esposizione alternata (superiore al 30% e fino al 50%):* coeff. 0,40

*Esempi:*

- (1) *CONDIZIONI DI LAVORO con rischio indice alto (2) ed esposizione costante (coeff. 1); con disagio indice basso (0) e maneggio valori indice medio (1) ed esposizione ricorrente (0,80):*  $2 \times 1 = 2 + 1 \times 0,80 = 0,80$  **TOTALE PUNTI 2,80**
- (2) *CONDIZIONI DI LAVORO con rischio indice molto alto (3) ed esposizione alternata (coeff. 0,40); con disagio indice alto (1) ed esposizione ricorrente (0,80) e maneggio valori indice medio (1) ed esposizione alternata (0,40):*  $3 \times 0,40 = 1,2 + 1 \times 0,80 = 0,80 + 1 \times 0,40 = 0,40$  **TOTALE PUNTI 2,40**
- (3) *CONDIZIONI DI LAVORO con rischio indice altissimo (7) ed esposizione costante (coeff. 1); con disagio indice molto alto (2) ed esposizione costante (1) e maneggio valori indice basso (0):*  $5 \times 1 = 5 + 2 \times 1 = 2$  **TOTALE PUNTI 9**

b) **DEL SISTEMA PER FASCE RETRIBUTIVE, articolato come segue:**

<b>RISULTANZE DELLA PESATURA DELLE TRE CAUSALI (espressa in punti)</b>	<b>INDENNITA' SPETTANTE (espressa in euro)</b>
<i>Da 1 a 2,99</i>	<i>1,5</i>
<i>Da 3 a 5,99</i>	<i>3</i>
<i>Da 6 a 8,99</i>	<i>5</i>
<i>9 e superiori</i>	<i>7</i>

8. Per il personale part-time (*con prestazione lavorativa da rendere in misura pari o superiore alle 20 ore settimanali*), con articolazione orizzontale, ovvero mista, la misura dell’indennità giornaliera, di cui al precedente comma 7, è proporzionalmente ridotta. Nessuna riduzione opera per il personale part-time con articolazione verticale.

9. Non è possibile il cumulo delle fattispecie di rischio e disagio se non in presenza di presupposti diversi ed, inoltre, tale indennità è incompatibile con quella di “*Servizio esterno*”, di cui all’art. 100 del CCNL del 16.11.2022.

10. L’individuazione dei dipendenti aventi titolo all’indennità di “*Condizioni di lavoro*” e la determinazione della misura dell’indennità spettante sono effettuate preventivamente dal dirigente competente, sentito il direttore generale/segretario generale; comunicate al personale

interessato; all'Ufficio del Personale - Trattamento giuridico (al fine dell'inserimento nel fascicolo personale del dipendente), nonché alla RSU e ai RLS.

11. L'indennità di "Condizioni di lavoro" è commisurata alle giornate di effettiva sottoposizione alle condizioni di lavoro previste dal presente articolo. Essa è liquidata, con cadenza trimestrale, dal dirigente competente, con proprio atto, previa verifica delle giornate di svolgimento - nel periodo di riferimento - delle attività soggette a rischio, disagio e maneggio valori, da parte dei dipendenti assegnati alla propria struttura di responsabilità.
12. Il dirigente è tenuto a monitorare almeno una volta all'anno ed, in ogni caso, entro il mese di dicembre di ciascun anno e, per l'anno successivo, le condizioni di lavoro che danno titolo all'indennità contrattuale di cui all'art. 70-bis del CCNL del 21.5.2018, al fine di attribuire o revocare, se del caso, la relativa indennità per l'anno successivo. Di detto monitoraggio devono essere resi edotti il direttore generale, il segretario generale, la RSU e i RLS.

#### ART. 7

#### PARZIALE MODIFICA DELL'ART. 37 - "INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE" DEL CCDI DEL 22.12.2023

1. L'art. 37 - "Indennità di SERVIZIO ESTERNO" del CCDI, parte normativa 2023/2025 e parte economica 2023, sottoscritto il 22.12.2023, è modificato come segue:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

*"4. La misura dell'indennità in argomento è stabilita in € 12,00 per ogni giornata di servizio svolto all'esterno. L'indennità non compete per il personale part-time, con articolazione orizzontale, ovvero mista" (nessuna riduzione opera per il personale part-time, con articolazione verticale);*

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*"4-bis. La misura dell'indennità - finalizzata al superamento dell'istituto della turnazione di cui all'art. 30 del CCNL del 16.11.2022 - è destinata a remunerare il maggior disagio conseguente ad articolazioni di orario di lavoro - diversificate rispetto agli altri dipendenti provinciali - in quanto presuppongono orari di lavoro distribuiti in orario antimeridiano, pomeridiano, ovvero notturno, sulla base di una programmazione, non necessariamente mensile, determinata dall'ente in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali orientate a garantire:*

- *l'armonizzazione dello svolgimento dei numerosi servizi che fanno capo alla Polizia locale provinciale - in relazione alle funzioni fondamentali e non fondamentali in materia di caccia e pesca nelle acque interne - con le esigenze degli utenti;*
- *l'efficacia degli interventi"*

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately 10-12 distinct marks, including a large stylized 'R' in a circle, a signature that looks like 'sc', and several other illegible scribbles and initials.

**TITOLO III**  
**QUANTIFICAZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE**  
**DECENTRATE E DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ANNO**  
**2024**

**ART. 8**  
**QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNUALI E DI QUELLE**  
**NECESSARIE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI**  
**RISULTATO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI**



1. La delegazione trattante prende atto che, per l'anno 2024, sono determinate le risorse decentrate del personale dei livelli (*escluse le E.Q.*) in complessivi € **1.867.442,00**, ripartiti come segue:
  - risorse di cui all'art. 79, comma 1, del CCNL del 16.11.2022 (stabili): € **1.394.617,00**;
  - risorse di cui all'art. 79, comma 2, del CCNL del 16.11.2022 (variabili): € **472.825**;come da determinazione del direttore generale n. 244 dell'1.3.2024.
2. La delegazione prende, altresì, atto che, per l'anno 2024, le risorse destinate a finanziare gli incarichi di Elevata Qualificazione ammonta a complessivi € **348.133,00**.
3. Le parti prendono atto che le complessive risorse decentrate sono state quantificate nel rispetto delle limitazioni prescritte dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

**ART. 9**  
**UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNUALI**

1. Le parti convengono di utilizzare, nell'anno 2024, le risorse decentrate annuali al fine di assicurare l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, l'efficienza e trasparenza dell'attività della Provincia di Pesaro e Urbino, anche nella sua nuova veste di "ente di area vasta" - quale perno dei servizi "in rete" -, in continuità con gli indirizzi politici forniti con decreto n. 281 del 15.11.2018.
2. Le risorse decentrate sono destinate a finanziare tutti gli istituti contrattuali e normativi che fanno capo al relativo fondo.
3. Conseguentemente, si dà atto che l'utilizzo delle risorse di che trattasi è quello risultante nella tabella sotto riportata:

**A) PER IL PERSONALE DELLE AREE** (*escluse le E.Q.*)

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI <i>di riferimento</i>	ISTITUTO CONTRATTUALE	IMPORTI DESTINATI ALL'ISTITUTO CONTRATTUALE	..... di cui a destinazione vincolata
16.11.2022 - art. 80, c. 1	Indennità di comparto	101.000	101.000
16.11.2022 - art. 80, c. 1	Indennità di direzione ex art. 8 <sup>o</sup> q.f.	1.425	1.425



16.11.2022 - art. 80, c. 1	Progressioni economiche anni precedenti	600.000	600.000
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. a)	Premi correlati alla Performance organizzativa	96.353	
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. b)	Premi correlati alla Performance individuale	385.414	
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. c)	Indennità condizioni di lavoro	70.000	
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. d)	Indennità di turno, reperibilità, compensi per attività prestata in orario notturno, festivo e notturno/festivo	50.000	
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. e)	Compensi per specifiche responsabilità	70.000	
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. f)	Indennità di funzione e servizio esterno per la Polizia locale	28.000	
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. g)	Compensi previsti da disposizioni di legge: incentivi per convenzioni ex art. 43 L. 449/1997	47.144	47.144
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. g)	Compensi previsti da disposizioni di legge: commissioni concorsi e selezioni ex artt. 18 e 18-bis del DPR 82/2023	7.000	7.000
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. g)	Compensi previsti da disposizioni di legge: incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e art. 45 D.Lgs. 36/2023	261.141	261.141
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. g)	Compensi previsti da disposizioni di legge: compensi professionali avvocati ex art. 9 L. 114/2014	48.965	48.965
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. j)	Differenziali stipendiali ANNO 2023	100.000 (in numero corrispondente al 50% del personale per ogni Area d'inquadramento contrattuale)	
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. k)	Risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ex art. 82, c. 2, CCNL 2022	1.000, cui si aggiungono le ulteriori somme derivanti dall'applicazione dell'art. 50, c. 2, del CCDI (da detrarre dagli importi destinati a remunerare i premi correlati alla performance individuale ed organizzativa)	
<b>TOTALE</b>		<b>1.867.442</b>	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

--	--	--	--

**B) PER IL PERSONALE CON INCARICO DI E.Q.**

16.11.2022 - art. 17, c. 2,	Retribuzione di posizione e di risultato	348.133	
-----------------------------	--	---------	--

**ART. 10**

**QUANTIFICAZIONE ED UTILIZZO, NELL'ANNO 2024, DELLE RISORSE PER FINANZIARE IL LAVORO STRAORDINARIO**

1. Le parti prendono atto che, con determinazione n. 244 dell'1.3.2024, il direttore generale ha determinato l'ammontare delle risorse destinate, per l'anno 2023, al finanziamento dell'istituto del lavoro straordinario dei dipendenti non titolari di incarichi di E.Q. nella misura di € **159.928,00.**



## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 11 CONFERMA DISCIPLINE CONTRATTUALI PREVIGENTI

1. Per quanto non espressamente modificato dal presente CCDI, restano in vigore le disposizioni contenute nel CCDI dei dipendenti provinciali, parte normativa 2023/2025, sottoscritto il 22.12.2023.
2. Qualora non venga sottoscritto, entro il 31.12.2024, il CCDI - Parte economica 2025, fino al giorno precedente a quello di sottoscrizione del nuovo contratto, sono provvisoriamente destinate, per l'anno suddetto, le seguenti risorse decentrate:
  - al finanziamento per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività: € 1.394.617,00, e cioè lo stesso ammontare delle risorse finanziarie aventi carattere di certezza, stabilità e continuità stabilite per l'anno 2024, fatte salve le decurtazioni previste per legge o da contratto;
  - al finanziamento del lavoro straordinario: € 159.928,00, e cioè lo stesso ammontare previsto per detto istituto per l'anno 2024.
3. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa riferimento ai vigenti CCNL e, in particolare, al CCNL sottoscritto il 16.11.2022, nonché alle norme di legge in vigore.
4. Sono disapplicate, con effetto dall'1.1.2024, tutte le disposizioni contenute nei CCDI precedenti qualora in contrasto, ovvero incompatibili, con il presente contratto decentrato integrativo, nonché - più in generale - con i vigenti CCNL.


### ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente CCDI verrà trasmesso all'ARAN; al CNEL; pubblicato nel sito istituzionale dell'ente, nel rispetto dei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente; nonché portato a conoscenza di tutti i dipendenti della Provincia di Pesaro e Urbino.

#### **Firmato:**

**A) PER LA PARTE PUBBLICA:**

Cancellieri Michele (*segretario generale*)




**B) PER LA PARTE SINDACALE:**

• i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU):

Angeletti Mauro

Bracci Roberta

Caramel Simone



Feduzi Nancy

Formica Luca

Scardino Grazia Rosaria

Silveti Maurizio

Smerilli Bibiana

**CARPTI SINDACATI**

**i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:**

C.G.I.L. FP - Niger Michele

C.I.S.L. FPS - Pedaletti Patrizia

U.I.L. FPL - Tabarretti Paolo

C.S.A. Regioni Autonomie locali:

Paes: Cesarino Gabriele

*Feduzi Nancy*  
*Formica Luca*  
*Scardino Grazia Rosaria*  
*Silveti Maurizio*

*Smerilli Bibiana*

*Niger Michele*

*Pedaletti Patrizia*  
*Tabarretti Paolo*